

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI

Verbale n. 2071 del 23.02.2021

REGOLAMENTO

SUL PROCEDIMENTO DI OPINAMENTO DELLE PARCELLE

RICORSO IN PREVENZIONE – TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

TITOLO I

OPINAMENTO PARCELLE

Art. 1 – (Presentazione dell'istanza)

Per la liquidazione degli onorari degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati è necessario depositare istanza scritta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, che appone su detta istanza il timbro di depositato, con numero di protocollo e data, con l'imposta di bollo e con gli altri oneri dovuti per legge, e con una copia in più in carta semplice.

La presentazione potrà avvenire anche con istanza inviata tramite p.e.c. e redatta sulla base della modulistica fornita dal Consiglio dell'Ordine, sempre previo pagamento dell'imposta di bollo.

Unitamente all'istanza di opinamento l'Avvocato o il Praticante Avvocato dovrà versare al Consiglio, secondo le modalità fissate dal successivo art.21 del presente Regolamento, la somma di Euro 30,00 a titolo di contributo spese postali e di cancelleria.

L'istanza deve contenere:

- 1. tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico (codice fiscale, indirizzo, email, recapiti telefonici, pec, etc);*
- 2. l'indicazione del valore della pratica, ove possibile, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore;*
- 3. l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte (con le relative quantità, durata, ecc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti ratione temporis;*
- 4. l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda la eventuale applicazione di aumenti o riduzioni rispetto ai parametri base;*
- 5. il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;*
- 6. la descrizione sommaria dell'attività professionale svolta;*
- 7. nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine;*

- 8. nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine.*

Le notule, debitamente redatte, vanno allegare all'istanza oppure inserite nell'istanza stessa.

La procedura per il rilascio del parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Trani o suoi eredi o dagli aventi diritto in forza di legge.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell'Ordine e comunque il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego né a custodire gli atti depositati.

Art. 2 – (Allegazioni)

All'istanza è indispensabile allegare, debitamente fascicolata ed elencata in apposito indice, copia di tutta la documentazione utile:

- *a) per la identificazione del conferimento dell'incarico con specificazione dell'oggetto dello stesso, allegando in caso di enti pubblici gli atti amministrativi necessari al fine;*
- *b) per la valutazione delle attività svolte (es. c.d. veline atti giudiziari, anche di controparte, copie verbali, copie pareri, copie contratti, copie lettere, ecc.).*

Nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo è indispensabile allegare la sentenza dichiarativa di fallimento.

Nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio è indispensabile allegare il provvedimento di nomina.

Art. 3 – (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec o raccomandata a.r. o "presa visione".

Art. 4 – (Incarichi congiunti)

Non possono essere opinati onorari in solido a due o più professionisti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà, pertanto, presentare autonoma parcella, indicando l'attività specificamente dallo stesso svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti.

Art. 5 – (Assegnazione al Consigliere relatore e responsabile del procedimento)

Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza di opinamento e/o liquidazione, il Presidente dell'Ordine assegnerà la pratica ad un Consigliere che assumerà, quindi, la posizione di Relatore ed i poteri funzionali di "responsabile del procedimento" di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Art. 6 – (Avviso alle parti interessate e possibilità di tentativo conciliazione)

Con atto a firma del Consigliere Relatore sarà dato avviso, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, alla/e parte/i nei confronti della/e quale/i il parere stesso è destinato a produrre effetti dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della facoltà della/e parte/i nei confronti della/e quale/i il parere stesso di chiedere che sia esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La/e parte/i che intenderà aderire alla procedura di conciliazione depositerà presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Trani (previo appuntamento da concordare al numero 0883587823) la dichiarazione di adesione della procedura di conciliazione, e con facoltà di incaricare un proprio Avvocato di fiducia che provvederà ad deposito del mandato alla rappresentanza nel procedimento di conciliazione unitamente alla dichiarazione della parte di accettazione della procedura di conciliazione.

Art. 7 – (Parere di opinamento)

Il Consigliere Relatore riferirà al Consiglio per la relativa deliberazione.

Il Consiglio opina gli onorari sulla fede di quanto esposto nella notula predisposta dall'Avvocato o dal Praticante Avvocato in relazione all'opera prestata e su quanto acquisito e/o prodotto anche dalle parti interessate.

La delibera in ordine all'istanza, salvo proroghe e sospensioni di cui al successivo art. 8, è adottata entro 30 (trenta) giorni dalla data di assegnazione al Consigliere ovvero dall'adempimento delle integrazioni istruttorie richieste all'istante, di cui al successivo art. 9, ovvero dalla data di esperimento del tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 18.

Art. 8 – (Proroga e/o sospensione dei termini)

In caso di necessità i termini predetti possono essere prorogati per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni, ove vengano disposti accertamenti o chieste le integrazioni di cui al successivo art.9.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 18 i termini sono sospesi per non più di 60 (sessanta) giorni.

Ove sia investito in via preliminare altro Organo, i termini sono sospesi sino alla risposta data quest'ultimo.

Art. 9 – (Richiesta integrazione documentazione e/o convocazione)

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consigliere Relatore può chiedere allo istante il deposito di specifica documentazione, ovvero chiarimenti scritti o verbali, concedendo apposito termine.

Il Consigliere Relatore può anche convocare l'istante per chiarimenti indicando esattamente il luogo, il giorno e l'ora.

Qualora l'istante non ottemperi all'invito, ovvero non fornisca le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti, decorsi i termini concessi, l'istanza di opinamento viene dichiarata improcedibile.

In quest'ultimo caso, l'iscritto potrà, comunque, depositare nuova istanza di opinamento, corredata dai documenti mancanti, ovvero dando atto della propria disponibilità ad essere sentito a chiarimenti.

Art. 10 – (Sospensione feriale)

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 11 – (Rilascio copia)

Su richiesta della parte interessata, sarà rilasciata copia dell'istanza del professionista, salvo i limiti di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e le norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 12 – (Deposito dell'opinamento e comunicazioni)

Avvenuto l'opinamento, il Consiglio provvederà a depositare il relativo fascicolo nella Segreteria dell'Ordine, che ne darà comunicazione all'istante, il quale dovrà tempestivamente provvedere al ritiro della parcella opinata e della documentazione, pagando contestualmente alla Segreteria i diritti di opinamento.

Non è onere del Consiglio conservare copia della documentazione versata in atti.

Art. 13 – (Contributo opinamento)

Per gli opinamenti saranno dovuti al Consiglio dell'Ordine i "diritti di opinamento" pari al 5% dell'intero importo liquidato per le competenze imponibili (competenze e contributo forfettario spese generali).

Art. 14 – (Rinuncia alla istanza)

L'istante potrà rinunciare alla liquidazione richiesta e ritirare la documentazione solo prima dell'adozione della delibera di cui all'art. 7, mediante apposita istanza scritta depositata presso la Segreteria dell'Ordine oppure inviata tramite pec al Consiglio dell'Ordine.

Art. 15 – (Pagamento diritti)

Una volta adottata la delibera di cui all'art. 7, l'istante sarà tenuto comunque a provvedere al pagamento dei diritti di opinamento e potrà successivamente ritirare la copia-estratto del provvedimento e la documentazione depositata.

Art. 16 – (Contributo opinamento per ammissione al passivo)

Qualora l'opinamento venga richiesto per proporre ammissione al passivo del fallimento, i "diritti di opinamento" di cui al precedente art. 13 saranno dovuti nella misura dell'2%.

Art. 17 – (Contributo opinamento per difesa d'ufficio o gratuito patrocinio)

Qualora l'opinamento venga richiesto per la difesa d'ufficio o per il gratuito patrocinio, i "diritti di opinamento" di cui al precedente art. 13 saranno dovuti nella misura del 2,5%.

La precedente percentuale sarà ridotta all'1% qualora ricorrano le seguenti concomitanti circostanze:

- a) la richiesta di parere non superi l'importo di € 3.000,00 e
- b) l'avvocato non abbia superato i cinque anni di iscrizione all'albo.

TITOLO II

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 18 – (Istanza per svolgimento del tentativo di conciliazione)

Ove la parte controinteressata presenti, nel termine di cui all'art. 6, istanza per esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, Legge 247/2012, sospesi i termini indicati nel Titolo 1°, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Presidente dell'Ordine o del Consigliere Relatore.

Art. 19 – (Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione)

Il tentativo di conciliazione è disciplinato dalle regole che seguono, che si applicano anche nel caso di tentativo di conciliazione depositato autonomamente dall'avvocato o dal cliente^[1]:

- a) la richiesta di tentativo di conciliazione dovrà essere redatta in un originale e due copie, accompagnata dalla copia degli atti ritenuti necessari e dal pagamento dei diritti di segreteria;
- b) nel caso di richiesta di conciliazione "autonoma", che pervenga dal cliente ai sensi dell'art. 13, comma 9, Legge 247/2012, la documentazione ritenuta necessaria dovrà essere depositata dall'Avvocato o Praticante Avvocato che aderisca al tentativo almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per il tentativo medesimo;
- b-bis) nel caso di richiesta di conciliazione "autonoma", che pervenga dall'avvocato ai sensi dell'art. 13, comma 9, Legge 247/2012, finalizzata ad ottenere dal cliente il pagamento della parcella, l'avvocato dovrà depositare la documentazione ritenuta necessaria almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione^[2];

- c) pervenuta la richiesta, il Presidente nomina entro 30 (trenta) giorni un Consigliere Responsabile, che può coincidere con quello nominato ai sensi dell'art. 5;
- d) il Consigliere Responsabile convocherà le parti dinanzi a sé ed esperirà il tentativo di conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni;
- e) la nomina e la data fissata, con tutte le indicazioni prescritte circa il luogo e l'orario, saranno comunicate a cura della Segreteria ad entrambe le parti;
- f) dell'esito positivo del tentativo, il Consigliere Responsabile redigerà verbale sottoscritto dalle parti presenti e dallo stesso Consigliere;
- g) l'esito negativo potrà essere attestato dal solo Consigliere Responsabile;
- h) il contributo da versare al deposito della richiesta è pari al diritto di Segreteria^[3].

^[1] Comma così modificato con delibera COA del 17.2.2017, in vigore dal 22.2.2017.

^[2] Lettera inserita con delibera COA del 17.2.2017, in vigore dal 22.2.2017.

^[3] Lettera così modificata con delibera COA del 17.2.2017, in vigore dal 22.2.2017, che ha soppresso altresì le successive lettere i) e j) dell'art.19.

Art. 20 – (Contributo per avvenuta conciliazione)

Nel caso di esito positivo della conciliazione, le parti saranno tenute al pagamento solidale all'Ordine di un contributo pari al 3% dell'importo concordato in sede di conciliazione.

La consegna di una copia del verbale per ciascuna delle parti è subordinata al pagamento del contributo sopra indicato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – (Esecuzione pagamenti)

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell'Ordine o bonifico sul conto corrente bancario dell'Ordine indicato sul sito internet istituzionale.

Art. 22 – (Inosservanza del regolamento)

L'inosservanza dell'iscritto ai doveri innanzi richiamati verso l'Ordine Forense di appartenenza dovrà essere vagliato ai sensi e per gli effetti del Codice Deontologico.

Non potranno essere rilasciate le delibere di opinamento o le copie dei verbali di conciliazione senza l'avvenuto pagamento integrale dei diritti.

Art. 23 – (Norma transitoria)

Il presente Regolamento si applica anche alle istanze depositate e non ancora esitate dal Consiglio dell'Ordine, in ordine alle quali il procedimento resta assegnato al Relatore già nominato e tutti i termini inizieranno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito ufficiale del Consiglio dell'Ordine e il Presidente dell'Ordine e il Consigliere Relatore potranno compiere le attività necessarie per il rispetto del presente Regolamento.

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Paola Nasca

Il Presidente
F.to Avv. Tullio Bertolino